



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** ed il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto,trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sotto la Presidenza della Sig.ra CHANOUX IVANA sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome Nome	Presenti	Assenti
CHANOUX IVANA	X	
CHARLES DENISE	X	
BONIN HELEN		X
VENTURINI FEDERICO		X
GLESAZ MATTIA	X	
MARTIN CHRISTIAN	X	
CLERIN MARC	X	
VERCELLIN NOURISSAT MANUEL	X	
YOCOZOZ ROBIN	X	
SOUDAZ SOLANGE	X	
	8	2

Assiste alla seduta il Segretario dell'Ente Sig.ra **BIELER Cinzia**.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Visto l'art. 151 d.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 d.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Considerato che la legge di bilancio per l'anno 2025 è ancora in fase di elaborazione e dovrà a sua volta essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 2024;

Considerato che l'Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare il bilancio di previsione per l'anno 2025 entro il 31 dicembre 2024, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel 2025, riservando il possibile aggiornamento della propria manovra finanziaria, ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore e la Legge di bilancio 2025 ed i relativi provvedimenti collegati dovessero introdurre delle novità in materia di entrate locali tali da incidere sul bilancio di previsione approvato dal Comune;

Considerato che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che «*a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360*»;

Considerato che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali, prevedendo che, «*al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A*», il quale stabilisce che «*le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:*

a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile;

b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata, in formato PAdES con estensione .pdf»;

Considerato che ulteriori novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali sono state introdotte dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 756, il quale ha stabilito che, «*a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione»;*

- art. 1, comma 757, il quale ha stabilito altresì che «*in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»;*

- art. 1, comma 764, secondo cui, «*in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto»;*

- art. 1, comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b) L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il quale ha stabilito che «*le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'«*individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*»;

Considerato che tale decreto prevede, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;
- le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che il Prospetto sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e dunque inserito nel portale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2025;
- per il primo anno di applicazione del Prospetto, in mancanza di una delibera approvata accedendo all'applicazione informativa disponibile nel Portale del federalismo fiscale e pubblicata secondo quanto sopra riportato, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1 L. 160/2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 21.12.2023 relativa la conferma delle aliquote imposta municipale propria (imu) per l'anno 2024;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, le fattispecie imponibili e le aliquote IMU approvate per l'anno 2024;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Rilevato che il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Dato atto che anche per l'esercizio finanziario 2025 è prevista la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

Visto il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale si riportano le aliquote come sopra indicate;

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'allegato Prospetto IMU, relativo alle aliquote aventi efficacia dal 1° gennaio 2025, definito ai sensi dell'art. 1 comma 757 della legge n. 160 del 2019 ed elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 762, delle Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31/05/2022;

Richiamati:

- la legge regionale 07.12.1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie locali in Valle d'Aosta";
- lo statuto comunale vigente;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025/2027";
- la legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali;
- il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 22.12.2023 e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 21 in data 03.04.2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 10.01.2024 di approvazione del documento equivalente al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026, e assegnazione fondi ai responsabili di spesa;
- il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione della Giunta n. 8 del 20.02.2017.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del d.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del d.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Proceduto alle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato: presenti n. 8, assenti n. 2, astenuti n. /, votanti n. 8, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. /;

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2025, in conferma delle aliquote deliberate per l'anno 2024, come da Prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, definito ai sensi dell'art. 1 comma 757 della legge n. 160 del 2019 ed elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “portale del federalismo fiscale”;
3. **di dare atto** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le aliquote approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione;
4. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
5. **di dare atto** che i termini ordinari per il versamento dell'IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti:

Acconto	16 giugno 2025
Saldo	16 dicembre 2025
Unica soluzione	16 giugno 2025

6. **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio di quello per l'adozione del bilancio di previsione 2025;
7. **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019;
8. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
9. **di pubblicare** la presente all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi della Legge Regionale 07 dicembre 1988, n. 54.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
CHANOUX IVANA

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente
BIELER Cinzia

BIELER Cinzia